

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — FIH Holding e FIH Erhvervsbank/Commissione(Causa T-386/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Settore bancario — Aiuto concesso alla banca danese FIH, sotto forma di trasferimento delle attività che hanno subito una riduzione di valore a una nuova controllata e di loro ulteriore riacquisizione da parte dell'organismo danese incaricato di garantire la stabilità finanziaria — Aiuti di Stato in favore delle banche in periodo di crisi — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto — Criterio dell'investitore privato — Criterio del creditore privato — Calcolo dell'importo dell'aiuto — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 402/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: FIH Holding A/S (Copenaghen, Danimarca) e FIH Erhvervsbank A/S (Copenaghen) (rappresentante: O. Koktvedgaard, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.-J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione 2014/884/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.34445 (12/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC (GU 2014, L 357, pag. 89).

Dispositivo

- 1) La decisione 2014/884/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.34445 (12/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dynamiki/IET(Causa T-481/14) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Fornitura di servizi relativi allo sviluppo di una piattaforma di gestione dell'informazione e delle conoscenze — Servizi di sviluppo di software e di mantenimento della continuità operativa e dell'efficacia dei servizi informatici — Rifiuto di classificare l'offerta di un offerente al primo posto — Criteri di selezione — Criteri di assegnazione — Obbligo di motivazione — Errori manifesti di valutazione — Accesso ai documenti — Responsabilità extracontrattuale»)

(2016/C 402/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente E. Siouti e M. Sfyri, poi M. Sfyri e A. Lymperopoulou, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) (rappresentanti: inizialmente M. Kern, B. Györi-Hartwig e P. Juanes Burgos, poi B. Györi-Hartwig e P. Juanes Burgos, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Da una parte, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento, in particolare, della decisione dell'EIT del 14 aprile 2014 che classifica al secondo posto l'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito di una gara d'appalto relativa a servizi informatici e ai servizi collegati, nonché della lettera dell'EIT del 25 aprile 2014, con la quale quest'ultimo si è rifiutato di comunicare i nomi dei membri del comitato di valutazione, e, dall'altra parte, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *European Dynamics Luxembourg SA* e la *Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE* sono condannate a sostenere le spese.

⁽¹⁾ GU C 351 del 6.10.2014

Sentenza del Tribunale 15 settembre 2016 — *European Dynamics Luxembourg* e *Evropaiki Dynamiki/Commissione*

(Causa T-698/14) ⁽¹⁾

(«**Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS III) — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Obbligo di motivazione — Offerte anormalmente basse — Principio di libera concorrenza — Responsabilità extracontrattuale**»)

(2016/C 402/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: *European Dynamics Luxembourg SA* (Ettelbrück, Lussemburgo) e *Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE* (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente V. Christianos, I. Ampazis e M. Sfyri, poi M. Sfyri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, agenti, assistiti inizialmente da E. Petritsi, E. Roussou e K. Adamantopoulos, poi da E. Roussou e K. Adamantopoulos, avvocati)

Oggetto

Da una parte, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione di classificare al quarto e terzo posto con il metodo a cascata le offerte presentate dalle ricorrenti per i lotti nn. 1 e 3 della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP DESIS III, relativa alle «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (GU 2013/S 19-0380314), e di escludere la loro offerta per il lotto n. 2 di detta gara d'appalto e, dall'altra parte, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *European Dynamics Luxembourg SA* e la *Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE* sono condannate a sostenere le spese.

⁽¹⁾ GU C 448 del 15.12.2014.